



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro  
- div. VII -**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno **11 Ottobre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **NH ITALIA SPA**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**

Sono presenti:

- per N.H. ITALIA S.P.A., Fabio Comba, Mariangela Pecora assistiti da Massimiliano Arlati e Alessandro Paone;
- per UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA Susanna Selva;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena M. Vanelli, terr.le Daniele Meniconi, Rsa Sandra Mattogni;
- per la UILTUCS UIL Naz.le, Elena M. Vanelli su delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

**PREMESSO CHE**

- sulla base di specifici accordi siglati in sede governativa il 04.10.2012 ( Decreto N° 72995), il 15.01.2013 ( Decreto N° 74563) e il 28.06.2013 la Società in epigrafe ha già fruito e fatto richiesta per la concessione dello strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per un numero massimo dapprima di n. 448 lavoratori (contemplati nel primo accordo del 04.10.2012) poi di n. 125 unità (come risulta da verbale del 15.01.2013) ed in ultimo per n. 173 unità lavorative (come previsto da verbale del 28.06.2013) per un periodo complessivo dal 08.10.2012 al 31.10.2013;
- con comunicazione datata 02.08.2013 la suddetta Società ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 Legge 223/91, dichiarando un esubero complessivo di n. **106** unità;
- con lettera pervenuta in data 17.09.2013 (Prot. n. 32/0019728/MA003.A001 del 19.09.2013) Unindustria in nome e per conto della Società ha comunicato la conclusione della fase sindacale della pendente procedura, terminata con un mancato accordo, e con la stessa comunicazione ha richiesto un incontro in sede ministeriale per il prosieguo dell' esame congiunto ad esaurimento della fase amministrativa del suddetto iter;

- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, oltre a ribadire le motivazioni poste alla base della procedura in oggetto, già dettagliatamente contenute nella citata comunicazione del 02.08.2013, ha ripercorso le tappe salienti del piano di riorganizzazione delle attività e delle strutture incidenti sul territorio italiano, analizzando altresì i risultati del piano sociale, già condiviso con le OO.SS., che ha permesso di realizzare la ristrutturazione aziendale, ancora in atto, riducendo l'impatto sociale che il relativo piano ha prodotto sulla platea di lavoratori coinvolti. Gli strumenti individuati nel Piano Sociale e utilizzati assieme al ricorso alla Cig in deroga hanno consentito l'abbattimento degli esuberanti iniziali attraverso la ricollocazione sia interna che esterna e la gestione non traumatica delle fuoriuscite sulla base della volontaria adesione all'esodo incentivato. La Società ha altresì evidenziato che nelle more della presente procedura il numero effettivo degli esuberanti si è ridotto cristallizzandosi a n. 82 eccedenze per la gestione delle quali appare dunque necessario continuare il percorso già intrapreso facendo ricorso ad un ulteriore periodo di cassa in deroga congiuntamente agli strumenti già attivati e oggi riproposti;
- in esito al confronto sulle tematiche emerse le Parti Sociali hanno pertanto concordato sull'opportunità e necessità di gestire i citati esuberanti attraverso il ricorso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, prevedendo tra gli strumenti di gestione delle eccedenze, anche la mobilità con il requisito esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito meglio specificato.

### CONSIDERATA

*La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”*

### VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

**TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO,**  
**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

a) **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.**

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – *ai sensi della normativa suindicata* - a decorrere dal **01.11.2013** e sino al **31.12.2013**, con riguardo ad un numero massimo di **101 lavoratori**, ripartiti presso le strutture e con le modalità di seguito indicate:

❖ **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

- *NH De La Gare di Bologna* = **n. 3 lavoratori** ( di cui n 1 Part Time al 75%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione.

❖ **REGIONE LIGURIA**

- *NH Plaza di Genova* = **n. 1 lavoratore** Part Time al 75% sarà sospeso in Cig a zero ore.

*SS*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

- *NH La Spezia* = n. 1 lavoratore sarà sospeso in Cig a zero ore.

❖ REGIONE LAZIO

- *NH Leonardo da Vinci* = n. 10 lavoratori ( di cui n. 1 Part Time al 75%) saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione.

**NB:** Per tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga

- *NH Midas* = n. 23 lavoratori, di cui n. 18 lavoratori ( compresi n. 3 Part Time al 60% e n. 2 Part Time al 75%) saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione, mentre n. 5 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media del 20% e punta massima di utilizzo che potrà raggiungere, nel rispetto della suddetta media, il 66,6 % . **NB:** Per tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga.

- *NH Villa Carpegna* = n. 5 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione

**NB :** Per n. 1 lavoratore fra questi scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga.

- *NH Vittorio Veneto* = n. 9 lavoratori, di cui n. 7 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore, mentre n. 2 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50% .

❖ REGIONE PIEMONTE

- *NH Ambasciatori di Torino* = n. 7 lavoratori, di cui n.5 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione, mentre n. 2 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione oraria media del 50%.

❖ REGIONE VENETO

- *NH Laguna Palace di Mestre* = n. 12 lavoratori ( di cui n. 1 Part Time al 75%) saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione.

**NB:** Per n. 5 di tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga

- *Sede Amministrativa di Valdagno (VI)* = n.14 lavoratori ( di cui n. 1 Part Time al 62,5% e n. 1 Part Time al 75%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione oraria media del 7,14%.

❖ REGIONE LOMBARDIA

- *NH Machiavelli di Milano* = n. 2 lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione.

- *NH Milanofiori di Assago (MI)* = n. 2 lavoratori ( di cui n. 1 part Time al 50%) saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione.

**NB:** Per tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga.

- *NH Milano 2* = n. 2 lavoratori ( di cui n. 1 part Time al 50%) saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione .

**NB:** Per tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga

SS

JW

PELLI

~~MI~~

MPA

AP

McL

❖ **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

- *NH Trieste* = n.1 lavoratore verrà sospeso in Cig a zero ore e senza rotazione.

❖ **REGIONE SICILIA**

- *NH Parco degli Aragonesi di Catania* = n.1 lavoratore verrà sospeso in Cig a zero ore.  
NB: Per tale lavoratore scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga.
- *NH Bellini di Catania* = n.1 lavoratore verrà sospeso in Cig a zero ore.  
NB: Per tale lavoratore scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga.
- *NH Palermo* = n.2 lavoratori verranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione.  
NB: Per tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga

❖ **REGIONE CAMPANIA**

- *NH Napoli* = n. 5 lavoratori di cui n. 2 lavoratori saranno sospesi in cig a zero ore e senza rotazione, mentre n. 3 lavoratori verranno sospesi in Cig a rotazione con una riduzione oraria media del 33,33%.  
NB: Per tali lavoratori scatterà la decurtazione prevista per la prima proroga.
- La rotazione troverà applicazione tra i lavoratori fungibili occupati presso la medesima struttura alberghiera e reparto a parità di mansione e di livello contrattuale. Per i lavoratori sospesi in Cig a zero ore non troverà applicazione il criterio della rotazione, trattandosi di attività sopresse.
- La Società, stante le difficoltà economiche in cui versa, richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Il Piano di gestione gli esuberi prevede il ricorso ai seguenti strumenti:
  - ricollocazione interna sulle strutture già presenti e future anche con riguardo a mansioni diverse e sia per posizioni disponibili compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive della Società.
  - mobilità del personale stesso con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito specificato.

b) MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGE 223/91.

SS

JH

BLW.

~~\_\_\_\_\_~~

MP  
MCP

Jacini

MP

- Le Parti concordano, altresì, che la Società potrà collocare in mobilità – senza ulteriore ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga – un numero massimo di 82 lavoratori - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di avvio della procedura in oggetto - che nel corso di vigenza della Cig manifesteranno la non opposizione al licenziamento.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 31 Dicembre 2013.
- Ai lavoratori che saranno collocati in mobilità alle condizioni suindicate la Società erogherà incentivi all'esodo, come da separata intesa, a seguito della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c.

Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale per verificare le specifiche modalità applicative della Cig e l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi secondo quanto stabilito nel presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

**Letto, confermato e sottoscritto.**

NH ITALIA S.P.A.

*[Handwritten signature]*

UNIA INDUSTRIA ROMA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*